



COMUNE di BORGETTO
Provincia di Palermo

REGOLAMENTO
DI
ASSISTENZA ECONOMICA A PERSONE
E NUCLEI FAMILIARI.

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 61 del 10 aprile 1997

C A P O I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1

1 Per Assistenza economica si intende l'intervento assistenziale esplicato in favore di persone e di nuclei familiari che versano, per qualsiasi stato e causa, in condizioni di comprovato disagio economico al fine di aiutarli a soddisfare i propri bisogni essenziali, assicurando loro un livello di autosufficienza economica, evitando nel contempo il loro permanere in situazioni di dipendenza dall'assistenza pubblica.

L'assistenza economica è uno dei servizi di base, le cui prestazioni erogate in denaro sono commisurate alle esigenze fondamentali, naturali ed impreviste di tutti i cittadini.

2 L'accesso alle prestazioni è consentito in relazione al "minimo vitale", che rappresenta la soglia minima di reddito ritenuta indispensabile al soddisfacimento delle esigenze fondamentali di vita.

3 Il "minimo vitale" viene calcolato secondo la quota base mensile, corrispondente alla pensione minima I.N.P.S. dei lavoratori dipendenti, arrotondata alle cento lire superiori e periodicamente rivalutata, secondo gli indici ISTAT, tenuto conto della composizione familiare, nella sua consistenza di fatto. Ai fini del suddetto calcolo non sono considerate stabilmente conviventi i familiari ospiti di un servizio residenziale e/o in stato di detenzione.

4 Ai fini della valutazione del "minimo vitale" dell'intero nucleo familiare vengono sommate le quote percentuali dei singoli componenti:

- persona singola	100%	della	quota	base	mensile
- capo famiglia	75%	"	"	"	"
- secondo componente	40%	"	"	"	"
- ogni altro componente	15%	"	"	"	"

5 Alla determinazione del reddito familiare concorrono le entrate di qualsiasi natura derivanti da prestazioni di lavoro, anche occasionale, nonché da prestazioni previdenziali e/o assistenziali (fatta eccezione per le forme straordinarie di assistenza), assegni familiari, assegni di mantenimento, rendita di qualsiasi natura tranne l'indennità di accompagnamento, godute da tutti i componenti del nucleo familiare convivente con il richiedente, a carico o meno, con riferimento all'anno precedente alla richiesta.

6 Non può essere beneficiario di interventi di assistenza economica ordinaria chi sia proprietario di beni immobili, che abbiano una rendita annuale, reddito catastale, superiore a f.1.000.000 annue, fatta eccezione per la casa di abitazione, purchè la stessa non rientri nelle categorie A/1 - A/2 - A/8 - A/9 - A/7.

7 Il ricorso all'assistenza economica costituisce un'integrazione di interventi socio-assistenziali di diversa tipologia. Ove tale integrazione non sia possibile o risulti inopportuna, l'assistenza economica può costituire unica forma di intervento, limitata nel tempo e, comunque, con scadenza annuale.

8 L'assistenza economica si articola in assistenza ordinaria (A), con funzione di integrazione del reddito stabilmente o temporaneamente inferiore al minimo vitale, e in assistenza straordinaria (B) come risposta ad un bisogno con caratteristiche di eccezionalità ed unicità.

A) ASSISTENZA ECONOMICA ORDINARIA

CONTINUATIVA

- 1) in favore dei cittadini il cui reddito familiare sia stabilmente al di sotto del minimo vitale

requisiti per il mantenimento o la concessione in tutto o in parte del sussidio.

14 All'Ufficio di Solidarietà Sociale è assegnata la competenza in materia di accertamento, valutazione e proposta delle istanze presentate dai cittadini che vengono inoltrate alla Giunta per gli adempimenti del caso.

Spettano all'Assistente Sociale le funzioni valutative e propositive per l'erogazione del contributo.

15 Qualora venisse accertata una comprovata falsa dichiarazione del richiedente, l'Amministrazione revocherà immediatamente il servizio e procederà al recupero delle somme che dovessero risultare illecitamente percepite.

16 La Giunta Municipale, ove disponga l'assistenza economica ordinario o straordinaria in favore di soggetti o nuclei familiari, nei cui riguardi l'Ufficio Solidarietà Sociale si sia espresso negativamente in tutto o in parte, dovrà motivare i relativi atti deliberativi.

Analoga procedura dovrà essere osservata nel caso in cui l'Ufficio Solidarietà Sociale proponga la concessione dell'assistenza economica e la Giunta non accolga la richiesta.

17 L'Ufficio Solidarietà Sociale vigila sul persistere delle situazioni che hanno determinato la corresponsione del contributo economico.

Agli effetti della vigilanza l'Ufficio predispone accertamenti periodici semestrali sulla persistenza o sulla cessazione delle cause valutate all'atto dell'ammissione del soggetto all'assistenza economica.

18 In merito all'assistenza economica l'Ufficio Solidarietà Sociale ha autonomia organizzativa.

Per lo svolgimento del servizio gli operatori addetti svolgeranno funzioni di segreteria amministrativa, di accertamento degli assistibili, funzioni decisionali e funzioni di controllo e pertanto adotteranno procedure preordinate e utilizzeranno strumenti specifici che consentono

una semplificazione del lavoro ed una maggiore rapidità di esecuzione.

19 Il Responsabile del servizio di assistenza economica, in base alla disponibilità in bilancio, predispone gli atti necessari all'erogazione dei sussidi.

20 Ogni anno il Consiglio Comunale provvede a ripartire la somma stanziata in bilancio per l'assistenza economica, in base alle varie forme di intervento.

21 Qualora il bilancio non consenta la corresponsione a tutti gli aventi diritto degli importi dovuti, dovrà essere operata una riduzione percentuale generalizzata.

C A P O II

ASSISTENZA ECONOMICA ORDINARIA

ART. 2

1 L'assistenza economica ordinaria consiste nella concessione di un contributo mensile pari alla differenza tra il "minimo vitale", determinato ai sensi dell'art.1 comma 4, e le risorse di cui il nucleo dispone. Tale contributo viene erogato ~~bi~~ mensilmente.

2 Nel caso di presenza nel nucleo di soggetti beneficiari di servizi, che in forma diversa comprendono l'erogazione giornaliera di pasti, il contributo viene decurtato, per ciascuno di essi, di un importo pari al 10% della quota base.

ART.3

ASSISTENZA ECONOMICA CONTINUATIVA

1 Per assistenza economica continuativa si intende l'erogazione di un contributo mensile concesso ai cittadini istanti con funzione di integrazione del reddito stabilmente inferiore al minimo vitale.

2 Possono accedere a questa forma di assistenza economica i cittadini che dimostrano di possedere i seguenti requisiti:

- residenza da almeno 1 anno nel territorio comunale;
- reddito complessivo familiare inferiore al "minimo vitale", determinato secondo i criteri di cui all'art.1 comma 4;
- incapacità lavorativa di tutti i componenti il nucleo familiare o forzato stato di disoccupazione.

3 L'incapacità lavorativa sarà certificata dalla A.S.L., se questa è dovuta a permanenti condizioni psico-fisiche del soggetto; sarà semplicemente determinata dall'età del soggetto se trattasi di minori o anziani.

4 La presentazione delle domande dovrà avvenire entro il termine indicato dall'avviso pubblico.

5 All'istanza va allegata la seguente documentazione:

- certificato di residenza;
- stato di famiglia;
- atto notorio relativo ai redditi percepiti dall'intero nucleo familiare nell'anno precedente, ove gli stessi non siano documentabili attraverso dichiarazione dei redditi o Mod.101 o 201;
- certificato di disoccupazione dei componenti il nucleo familiare;
- certificato rilasciato dalla A.S.L. da cui risulti l'eventuale incapacità lavorativa, totale o parziale, dei componenti il nucleo;
- eventuale altra documentazione idonea a comprovare lo stato di bisogno.

ART.4

ASSISTENZA IN FAVORE DEI MINORI RICONOSCIUTI DALLA SOLA MADRE

1 Rientra tra le forme di assistenza economica continuativa l'erogazione di un sussidio mensile in favore dei minori riconosciuti dalla sola madre e delle gestanti nubili, disposta dal Regio Decreto 8 maggio 1927 n.798 e successive modifiche ed integrazioni (competenza transitata ai Comuni a seguito della L.R. n.33 del 23.05.1991).

2 Possono fruire dell'assistenza i seguenti soggetti:

- le gestanti nubili, separate, divorziate, vedove (purchè la nascita sia

avvenuta dopo il 300° giorno dal decesso del coniuge);

- i figli naturali riconosciuti dalla sola madre dalla nascita al compimento del 15° anno.

3 Il sussidio decorre dalla nascita se l'istanza è presentata entro il 90° giorno di vita del minore o dal giorno di presentazione (fa fede il protocollo) se presentata posteriormente a suddetto periodo.

La prima richiesta può essere presentata in qualsiasi periodo dell'anno. La richiesta di rinnovo va fatta entro il 31 marzo di ogni anno.

4 Il sussidio ha carattere alimentare, pertanto il pagamento dei sussidi arretrati, maturati dopo il provvedimento di ammissione all'assistenza e non percepiti per causa indipendente dall'Amministrazione, può essere richiesto e concesso solo nel caso in cui risulti -nell'interesse dell'istante- la causa di forza maggiore che ha impedito all'avente diritto la riscossione del sussidio stesso, in tutti i casi non è ammessa retroattività che per un massimo di 90 giorni.

5 Nei riguardi di quelle madri che, per qualsivoglia casusa (affidamenti privati, ricovero a convitto a carico di altri Enti, allevamento in casa del padre naturale, etc...) non tengano presso di se la prole, non è dovuta l'assistenza. Parimenti l'assistenza non è dovuta nei casi in cui risulti che il padre naturale o i nonni provvedono al mantenimento del minore.

6 Le madri che contraggono matrimonio perdono diritto all'assistenza.

7 E' previsto un contributo di pronto intervento nella misura di f.250.000, una tantum, da corrispondere alla donna che riconosce all'atto della nascita la propria creatura.

8 Il sussidio alimentare è fissato nella misura di f.10.000 al giorno per ciascun minore.

9 Per beneficiare dell'assistenza all'istanza devono essere allegati i seguenti documenti:

- certificato di nascita del bambino con riconoscimento materno;
- certificato di residenza della madre;

- stato di famiglia della madre;
- certificato di stato libero o di vedovanza oppure ordinanza o sentenza comprovante la situazione coniugale;
- atto notorio relativo ai redditi percepiti dall'intero nucleo familiare nell'anno precedente ove non siano documentabili attraverso dichiarazione dei redditi, mod.101 o 201.

ART.5

ASSISTENZA ECONOMICA TEMPORANEA

1 Per assistenza economica in forma temporanea si intende l'erogazione di un contributo mensile in presenza di situazioni personali o familiari contingenti tali da incidere in forma determinante sulle risorse di cui il richiedente od il nucleo familiare normalmente dispongono.

L'entità del contributo è commisurata all'eccezionalità dell'evento ed è finalizzata al superamento della situazione problematica.

2 L'assistenza economica a carattere temporaneo può essere richiesta dai cittadini che abbiano i seguenti requisiti:

- residenza da almeno un anno nel territorio comunale;
- reddito complessivo familiare pari o inferiore al doppio del minimo vitale, calcolato secondo i criteri di cui all'art.1 comma 4;
- perdita improvvisa della fonte di guadagno;
- iscrizione nelle liste di collocamento.

3 La presentazione dell'istanza può avvenire in qualsiasi momento dell'anno. L'istanza dovrà contenere il motivo per il quale il richiedente trovasi in situazione di temporaneo bisogno economico.

4 L'assistenza economica temporanea non può essere prestata nei confronti di chi non ha risposto a chiamate al lavoro da parte dell'Ufficio di Collocamento o oppone rifiuto immotivato alle proposte formulate dall'Assistente Sociale.

5 Le prestazioni sono erogate per la durata definita nella proposta di intervento dell'Assistente Sociale e, comunque, per non oltre tre mesi.

6 Per accedere al beneficio occorre allegare all'istanza la seguente documentazione:

- certificato di residenza;
- stato di famiglia;
- certificato di disoccupazione
- eventuale certificazione sanitaria;
- atto notorio relativo ai redditi percepiti dell'intero nucleo familiare nell'anno precedente, ove gli stessi non siano documentabili attraverso dichiarazioni dei redditi o mod.101 o 201;
- eventuale altra documentazione relativa alla causa della perdita improvvisa del reddito (es.: certificato di detenzione del capofamiglia).

ART.6

ASSISTENZA POST-PENITENZIARIA

1 Forma di assistenza consistente nell'erogazione di un contributo mensile in favore degli ex detenuti e degli ex internati, secondo i bisogni personali e familiari emergenti al momento della loro dimissione dagli istituti di detenzione od internamento, al fine di favorirne il reinserimento sociale.

2 Hanno titolo alla fruizione dell'intervento assistenziale i cittadini residenti nel comune da almeno un anno che abbiano subito un periodo di carcerazione o internamento ed il cui reddito complessivo familiare sia pari o inferiore al doppio del minimo vitale, calcolato secondo i criteri previsti dall'art.1 comma 4.

3 La durata dell'erogazione del contributo è commisurata all'entità del periodo trascorso in stato di detenzione o internamento.

<u>Periodo di carcerazione o internamento</u>	<u>Periodo di assistenza</u>
FINO A 6 MESI	PER 2 MESI
FINO A 1 ANNO	PER 4 MESI
FINO A 3 ANNI	PER 6 MESI
OLTRE 3 ANNI	PER 9 MESI

4 L'intervento assistenziale, in ogni caso, non è cumulabile con altre forme di assistenza di tipo economico erogate da Enti pubblici di cui il nucleo familiare del richiedente fosse già percettore.

5 L'importo di ogni singolo intervento economico di assistenza è determinato in:

- £. 300.000 mensili per i nuclei di convivenza familiare composti dei genitori e fino a n.2 figli o familiari a carico conviventi;
- £. 50.000 mensili di maggiorazione per ogni familiare in più.

6 La decorrenza dell'erogazione ha inizio dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata l'istanza.

Il destinatario di assistenza è tenuto a comunicare all'Ufficio Solidarietà Sociale ogni eventuale variazione, sia della composizione del nucleo familiare che del reddito complessivo, intervenuta successivamente alla erogazione dell'assistenza stessa.

7 L'assistenza può essere erogata anche "una tantum" per contribuire economicamente all'avvio di attività lavorative che necessitano di beni strumentali o di piccoli investimenti in denaro. L'importo di tale intervento sarà determinato nella misura massima dell'entità del sussidio mensile moltiplicato per il numero dei mesi previsti per l'erogazione.

8 Ai destinatari ultrasessantacinquenni ex internati in Ospedale psichiatrico giudiziario e per gli ex detenuti che non abbiano la possibilità di reinserimento nei nuclei familiari di appartenenza, l'intervento assistenziale sarà erogato attraverso convenzionamento con Case di riposo, con retta a totale carico del Comune.

9 Ai fini dell'individuazione dei bisogni e dell'erogazione dell'assistenza di cui al presente articolo ci si avvale delle indicazioni espresse dall'Assistente Sociale del Comune opportunamente coordinata con i servizi del Ministero di Grazia e Giustizia.

10 Per essere ammessi a beneficiare dell'assistenza è necessario allegare all'istanza la seguente documentazione:

- certificato di residenza;

- stato di famiglia;
- certificato di detenzione;
- documentazione idonea a comprovare l'ammontare complessivo del reddito familiare.

C A P O III

ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA

ART.7

1 Per assistenza economica straordinaria si intende l'erogazione di un contributo "una tantum" finalizzato al superamento di una situazione imprevista ed eccezionale, incidente sulle condizioni di vita normali del richiedente e del suo nucleo familiare e tale da richiedere un intervento urgente di entità rilevante.

2 L'assistenza economica straordinaria può essere richiesta dai cittadini che abbiano i seguenti requisiti:

- residenza nel territorio comunale;
- reddito complessivo del nucleo familiare pari o inferiore al minimo vitale, calcolato secondo i criteri di cui all'art.1 comma4;
- verificarsi di un evento eccezionale che comprometta esigenze essenziali di vita, tale da incidere pesantemente sul bilancio familiare.

3 Il contributo può essere richiesto per:

- a - interventi sanitari fuori dal territorio regionale secondo attestazione della USL o delle Cliniche Universitarie (in tal caso il reddito complessivo del nucleo può essere pari o inferiore al doppio del minimo vitale);
- b - l'acquisto di farmaci o presidi sanitari, e l'effettuazione di accertamenti diagnostici o visite specialistiche secondo certificazione della USL, salvo per i casi di esenzione previsti dalla normativa vigente;
- c - interventi inderogabili nella propria abitazione a causa di eventi catastrofici (es.incendi).

4 Il contributo straordinario può essere, altresì, finalizzato alla realizzazione di un piano di intervento, formulato dal servizio sociale del Comune o della A.S.L., che ne motivi la necessità (es. progetti finalizzati al sostegno scolastico, all'avviamento lavorativo, all'inserimento in Comunità terapeutiche, all'integrazione sociale di soggetti marginali, al sostegno di nuclei con minori o anziani a rischio di istituzionalizzazione o per la nascita di un figlio in famiglie numerose).

5 La presentazione delle istanze per l'assistenza economica straordinaria può avvenire in qualsiasi momento nell'arco dell'anno. L'istanza dovrà contenere il motivo della richiesta e la quantificazione del bisogno, mediante preventivo della spesa ad eccezione del punto "3 C". In quest'ultimo caso l'istanza dovrà essere inoltrata entro tre mesi dal verificarsi dell'evento e la liquidazione avverrà a presentazione di fattura.

6 L'assistenza economica straordinaria non può essere richiesta per lo stesso motivo a più di un Ente.

7 L'aver beneficiato durante il corso dell'anno di assistenza economica straordinaria non esclude la possibilità di reiterare la domanda per altro grave e comprovato motivo.

8 Durante il corso dell'anno qualora le risorse finanziarie non fossero sufficienti a soddisfare tutte le richieste, nell'adozione dei provvedimenti verrà data priorità ai contributi per gli interventi sanitari fuori regione e, in subordine, all'ordine cronologico di presentazione delle domande.

9 L'entità del contributo non potrà superare l'importo corrispondente a cinque volte la quota base, rappresentata dal minimo vitale di cui all'art. 1 comma 4.

10 Per beneficiare dell'assistenza economica straordinaria è necessario allegare all'istanza la seguente documentazione:

- Certificato di residenza;
- Stato di famiglia;

- Atto notorio relativo ai redditi percepiti dall'intero nucleo familiare nell'anno precedente ove non siano documentabili attraverso dichiarazione dei redditi, mod. 101 o 201.

- Documento comprovante lo stato di bisogno.

ART.8

ASSISTENZA SCOLASTICA

1 Al fine di fornire agli studenti residenti ne Comune che frequentano la scuola dell'obbligo ed appartenenti a nuclei familiari bisognosi, beni idonei a sostenere gli stessi in una situazione di svantaggio economico, anche in conformità al disposto costituzionale, di cui all'art. 34, che sancisce l'obbligatorietà e la gratuità della scuola elementare e media, anche a coloro che sono privi di mezzi, l'Amministrazione Comunale eroga un contributo straordinario di f. 100.000, per ogni classe della scuola elementare, di f. 300.000 per la prima media e di f. 200.000 per la seconda e terza media.

2 Il contributo potrà essere erogato, ai sensi del seguente art.10, anche tramite la fornitura di materiale didattico e/o comunque d'uso scolastico.

3 Possono accedere all'assistenza i nuclei familiari bisognosi in cui sia presente uno o più minori frequentanti la scuola dell'obbligo e che possiedono i seguenti requisiti:

- residenza da almeno un anno nel territorio comunale;
- reddito familiare inferiore al doppio del minimo vitale, calcolato secondo i criteri previsti dall'art. 1 comma 4.

4 All'istanza, presentata da uno dei genitori del minore, o da un suo legale rappresentante entro il mese di ottobre di ciascun anno, devono essere allegati i seguenti documenti:

- stato di famiglia;
- certificato di residenza del capofamiglia;

- certificato di frequenza scolastica;
- certificato di disoccupazione di tutti i componenti maggiorenni del nucleo;
- atto notorio relativo ai redditi percepiti dall'intero nucleo familiare nell'anno precedente, ove gli stessi non siano documentabili attraverso dichiarazioni dei redditi o modello 101 o 201;
- eventuale certificato della A.S.L. attestante lo stato di portatore di handicap del minore;

4 L'istruttoria e la concessione del contributo potrà essere avviata d'ufficio su segnalazione dell'autorità scolastica.

C A P O I V

FORME ALTERNATIVE DI ASSISTENZA

ART.9

CONTRIBUTO ECONOMICO PER SERVIZIO

1 Per contributo economico per servizio si intende quella forma di assistenza economica disposta dall'Amministrazione Comunale a favore di soggetti riconosciuti sprovvisti di adeguati mezzi di sussistenza ed assistibili, privi di occupazione ed abili al lavoro; esso tende a stimolare o recuperare l'autosufficienza delle persone o nuclei familiari attraverso l'utilizzazione degli aventi diritto in attività di servizio civico nei seguenti settori:

- servizio di custodia, pulizia, vigilanza e manutenzione stradale e di strutture pubbliche;
- servizio di salvaguardia e manutenzione del verde pubblico;
- servizio scolastico;
- servizio di aiuto a persone disabili.

2 Detti incarichi non costituiranno un rapporto di lavoro subordinato nè di carattere pubblico nè privato, nè a tempo determinato nè indetermi-

to ma esclusivamente una rapporto di prestazione d'opera ai sensi dell'art. 2222 del Codice Civile, in quanto trattasi di attività a carattere meramente occasionale e rese esclusivamente a favore della città per cui le prestazioni non sono soggette ad IVA.

3 Per l'inserimento nelle attività di servizio civico i cittadini dichiareranno in apposito modello di domanda di non svolgere alcuna attività lavorativa e di essere disponibile a prestare la loro opera consapevoli che in nessun caso detta prestazione potrà assumere il carattere di lavoro subordinato nei confronti dell'Amministrazione.

4 La condizione di assistibilità è determinata dall'esigenza delle condizioni di bisogno di cui ai criteri previsti per l'assistenza economica continuativa.

5 Per detto servizio si provvederà a stipulare apposita assicurazione per infortunio.

6 Ogni assistito che presterà detto servizio riceverà un compenso forfettario di f. 350.000 mensile per un'attività di N.50 ore mensili, per un periodo massimo di mesi tre nell'arco dell'anno.

ART. 10

1 Il Responsabile del servizio di assistenza economica, su proposta dell'Assistente Sociale del Comune, può disporre l'erogazione dell'equivalente del contributo da erogare o di quota parte di questo, sottoforma di buoni spendibili in esercizi pubblici o ditte all'uopo convenzionate con l'Amministrazione Comunale.

ART.11

NORME FINALI

1 Con l'entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate tutte le norme regolamentari che con lo stesso contrastano.